

## 42-bis. "FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE" DESTINATO ALLE IMPRESE COLPITE DALL'ALLUVIONE DI GIUGNO 2024

Legge Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 7  
Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.  
Articolo 5 - Gestione Ordinaria

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

**Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA S.p.A.** società con socio unico - capitale sociale di Euro 112.000.000,00 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e Codice Fiscale 00415280072

Sede: Via Festaz n. 22 - 11100 AOSTA

Tel.: 0165 269211 - Fax: 0165 235206

Email: finaosta@finaosta.com - sito internet: www.finaosta.com

Iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114 Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'Albo dei gruppi finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 109 T.U.B.

Codice meccanografico presso Banca d'Italia: 33050

Direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

### CHE COS'È IL "FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE"

Il "Finanziamento sostegno alle imprese" (di seguito, semplicemente, anche il "Finanziamento") è un **finanziamento a medio lungo termine**, ovvero di durata non inferiore a 18 mesi, destinato al sostegno di imprese che abbiano subito danni diretti o indiretti a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a giugno 2024 in Valle d'Aosta.

L'importo è compreso tra **Euro 30.000 ed Euro 500.000** e comunque **non superiore al 40% del fatturato dell'ultimo esercizio**, la durata è variabile da 3 a 8 anni, il tasso è fisso pari al **50% dell'IRS** riferito alla durata del mutuo, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la delibera di concessione e **maggiorato di uno spread** in funzione del merito creditizio del cliente e dell'entità delle garanzie offerte.

Il finanziamento è destinato alle PMI (piccole e medie imprese) e può essere richiesto per:

- per scorte acquistate dal 01/03/2024 al 30/06/2024 da unità operative colpite dall'alluvione;
- per investimenti finalizzati al ripristino di beni strumentali mobili o immobili danneggiati dall'alluvione;
- per sostegno al fatturato pari ai ricavi caratteristici rilevati nei mesi di luglio-agosto-settembre 2023.

Il Finanziamento potrà essere garantito da fidejussioni personali, bancarie, da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia o da uno dei Confidi avente sede nel territorio regionale, oppure da garanzie reali.

**L'erogazione del Finanziamento è sempre subordinata alla positiva valutazione del merito creditizio dell'impresa.**

**L'erogazione del finanziamento può essere subordinata all'acquisizione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia o da uno dei Confidi aventi sede nel territorio regionale, controgarantito o riassicurato dal Fondo di Garanzia. In caso di diniego del Fondo di Garanzia o del Confidi il Finanziamento non è erogato; in caso di decadenza o di inefficacia della garanzia acquisita, per fatto proprio della parte finanziata, il Finanziamento è risolto.**

Il Finanziamento presenta le seguenti caratteristiche:

- **Durata del finanziamento:**

- fino ad un **massimo di 96 mesi** per investimenti finalizzati al ripristino di beni strumentali mobili o immobili danneggiati dall'alluvione;

- fino ad un **massimo di 36 mesi** per scorte acquistate dal 01/03/2024 al 30/06/2024 da unità operative colpite dall'alluvione o per sostegno al fatturato pari ai ricavi caratteristici rilevati nei mesi di luglio-settembre 2023;
- **Importo:** tra un minimo di Euro **30.000** ed un massimo di Euro **500.000** per singola impresa, di seguito definita "soggetto beneficiario finale", e comunque **non superiore al 40% del fatturato risultante dall'ultimo esercizio;**
- **Finalità:** Il finanziamento è destinato alle PMI e può essere richiesto per scorte acquistate dal 01/03/2024 al 30/06/2024 da unità operative colpite dall'alluvione o per investimenti finalizzati al ripristino di beni strumentali mobili o immobili danneggiati dall'alluvione o per sostegno al fatturato pari ai ricavi caratteristici rilevati nei mesi di luglio-agosto-settembre 2023;
- **Erogazione:** in un'unica soluzione;
- **Modalità di rimborso:** il rimborso del Finanziamento ha luogo in base a un piano di ammortamento c.d. alla "francese". Il rimborso avviene con il pagamento di rate costanti nell'importo, composte da una quota a rimborso del capitale e da una quota a rimborso degli interessi, con periodicità che può essere **mensile, trimestrale o semestrale**. Nell'eventuale periodo di preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi;
- **Tasso: tasso fisso** pari al **50% dell'IRS** riferito alla durata del Finanziamento, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la delibera di FINAOSTA S.p.A. di concessione del credito, maggiorato di uno spread in funzione del merito creditizio del cliente e dell'**entità della garanzia offerta**.

Il tasso d'interesse del finanziamento può risultare **agevolato quando è inferiore al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione (tasso di attualizzazione/rivalutazione), ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, maggiorato degli opportuni margini**, secondo quanto precisato al successivo paragrafo "INTENSITÀ DELL'AIUTO".

Nell'ipotesi di applicazione di un tasso **agevolato** il mutuo è concesso nel rispetto delle disposizioni del **Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti "de minimis"** e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti **"de minimis" nel settore agricolo** e del Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo agli aiuti **"de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura**.

Tali Regolamenti consentono la concessione del Finanziamento a un tasso agevolato se l'aiuto conseguente all'applicazione di tale tasso rispetta i limiti dei rispettivi *plafond* di aiuto: **in caso contrario il tasso del Finanziamento è incrementato in misura sufficiente a non determinare un'agevolazione**.

- **Costo della garanzia:**

- in caso di garanzia diretta rilasciata dal **Fondo di Garanzia** si rimanda alle commissioni previste dalle Disposizioni Operative del Fondo (cfr.: [www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative/](http://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative/));
- in caso di garanzia di un **Confidi controgarantito o riassicurato dal Fondo di Garanzia**, si rimanda alle commissioni previste dall'apposita "Scheda prodotto" resa disponibile dal medesimo Confidi sul proprio sito internet.

## **SOGGETTI BENEFICIARI FINALI**

Possono presentare la domanda di Finanziamento le **piccole e medie imprese (PMI)** con organizzazione operativa e prevalente attività nel territorio della Valle d'Aosta, che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'alluvione di giugno 2024.

Qualora il danno sia riconducibile esclusivamente al calo di fatturato, ai fini dell'ammissibilità della domanda la riduzione registrata dovrà essere almeno pari al 20%, confrontando i dati relativi ai mesi di luglio 2023 e luglio 2024.

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER OTTENERE IL FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE**

La **domanda per il Finanziamento**, completa della documentazione richiesta, è presentata a partire dal 19 agosto 2024 ed entro il **31 dicembre 2024** dall'impresa richiedente a FINAOSTA S.p.A.

## **IL FINANZIAMENTO SOSTEGNO ALLE IMPRESE E I SUOI RISCHI**

Il Finanziamento sostegno alle imprese è un **finanziamento a tasso fisso**.

Rimangono fissi per tutta la durata del Finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate di ammortamento.

**Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.**

**Nel caso di tasso fisso, il cliente è certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.**

## **RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO**

Il Finanziamento è revocato e **deve essere estinto anticipatamente** nelle seguenti ipotesi:

- alienazione dei beni finanziati (investimenti immobiliari o mobiliari);
- sospensione, trasformazione o cessazione dell'attività;
- trasferimento dell'organizzazione operativa e dell'attività prevalente fuori del territorio regionale, nel caso di impresa con organizzazione operativa e attività prevalente ubicata nel territorio regionale al momento di presentazione della domanda di finanziamento;
- trasferimento dell'attività produttiva finanziata al di fuori del territorio regionale, nel caso di impresa con organizzazione operativa e attività prevalente ubicata al di fuori del territorio regionale al momento di presentazione della domanda di finanziamento;

Qualora l'erogazione sia subordinata al rilascio della garanzia del Fondo, stante la specificità della garanzia, è previsto:

- 1) che l'eventuale **accollo** del Finanziamento possa avvenire solo senza liberazione del debitore originario e previa conferma del Fondo di Garanzia;
- 2) che l'eventuale decadenza o inefficacia della garanzia acquisita per fatto proprio della parte finanziata determini la **risoluzione** del contratto di Finanziamento.

## **CONTROLLI**

FINAOSTA S.p.A. ha la facoltà di eseguire ispezioni tecniche, contabili ed amministrative per mezzo di propri funzionari od incaricati.

Il cliente, inoltre, fino all'estinzione del Finanziamento, deve fornire a richiesta di FINAOSTA S.p.A. tutti i dati e tutte le notizie concernenti la gestione aziendale, anche secondo procedure e modulistica predisposte da FINAOSTA S.p.A., rispettandone modalità e tempistica.

## **NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO**

Il mutuo a tasso **agevolato** è concesso nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, nel Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e nel Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

### INTENSITÀ DELL'AIUTO

L'importo, il tasso di interesse e la durata del mutuo sono determinati nel rispetto dell'intensità di aiuto in ESL e nel rispetto della regola "de minimis".

L'intensità di aiuto è calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione (tasso di attualizzazione/rivalutazione), ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese, maggiorato degli opportuni margini come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02 - G.U. C 14 del 19/01/2008.

Al fine di adempiere alle prescrizioni della Comunicazione di cui sopra e in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 3817 del 18 dicembre 2008, FINAOSTA S.p.A. ha provveduto a determinare criteri di assegnazione del rating creditizio delle imprese e criteri di classificazione delle garanzie, finalizzati alla fissazione del tasso di riferimento e attualizzazione per il calcolo delle intensità di aiuto.

L'agevolazione inerente il mutuo è registrata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 o nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

### Per saperne di più:

Ulteriori **informazioni sul Finanziamento**, sul Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, sul Regolamento (UE) n. 1408/2013 e sul Regolamento (UE) n. 717/2014, relativi rispettivamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, sono disponibili presso la sede di FINAOSTA S.p.A. (Via Festaz n. 22 - Aosta).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO (TAEG)

#### MUTUO CHIROGRAFARIO

Esempio di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per un mutuo chirografario di Euro 100.000,00 al tasso annuo del 2,29%\* da rimborsare in anni 8 di ammortamento, senza preammortamento, con rata mensile posticipata, con spese di istruttoria pari a Euro 250,00 e imposte a carico del cliente pari a Euro 250,00, da erogare in unica soluzione: **TAEG 2,50%**

#### CON GARANZIA CONSORTILE

Esempio di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per un finanziamento di Euro 100.000,00, da erogare in unica soluzione, al tasso annuo del 2,29%\*, da rimborsare in anni 8 di ammortamento, con rate mensili posticipate, spese di istruttoria pari a Euro 250,00, imposte pari a Euro 250,00, commissioni annue per la garanzia consortile (di gestione pari allo 0,63%, da calcolarsi annualmente sul debito residuo nel corso dell'ammortamento, e di rischio pari allo 0,34%, da calcolarsi annualmente sull'importo della garanzia concessa), spese di istruttoria del Consorzio pari a Euro 300,00: **TAEG 3,50%**.

#### CON GARANZIA DEL FONDO

Esempio di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) per un finanziamento di Euro 100.000,00, da erogare in unica soluzione, al tasso annuo del 2,29%\*, da rimborsare in 8 anni di ammortamento, di cui 1 anno di preammortamento, con rate mensili posticipate, spese di istruttoria pari a Euro 1.250,00, imposte pari a Euro 250,00, costo del Fondo per la garanzia di Euro 400,00: **TAEG 2,77%**.

\*il tasso corrisponde al 50% dell'IRS a 8 anni rilevato il quart'ultimo giorno del mese precedente la delibera (che si ipotizza a titolo puramente esemplificativo pari al 3,38%), maggiorato di uno spread dello 0,60%, con arrotondamento del secondo decimale in eccesso.

### IMPORTO E DURATA DEL FINANZIAMENTO

| VOCI | COSTI |
|------|-------|
|------|-------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Importo minimo e massimo finanziabile</b> | L'importo del Finanziamento è compreso tra un minimo di <b>Euro 30.000</b> ed un massimo di <b>Euro 500.000</b> , fermo restando che tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 40% del fatturato dell'ultimo esercizio |
| <b>Durata del Finanziamento</b>              | La durata del Finanziamento non può essere superiore a 96 mesi.  |

#### TASSI

| VOCI                                     | COSTI  |
|--|--|
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b> | Il tasso di interesse è <b>fisso</b> ed è pari al <b>50% dell'IRS</b> riferito alla durata del Finanziamento, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la delibera di FINAOSTA S.p.A. di concessione del credito, <b>maggiorato di uno spread in funzione del merito creditizio del cliente e dell'entità delle garanzie offerte</b> *. Quando il tasso è <b>inferiore</b> al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione ai fini della concessione di agevolazioni alle imprese (c.d. tasso di attualizzazione e rivalutazione), maggiorato degli opportuni margini (secondo quanto precisato al precedente paragrafo "INTENSITÀ DELL'AIUTO"), si considera <b>agevolato</b> . |
| <b>Tasso di mora</b>                     | Il tasso di mora è pari al tasso di interesse contrattuale maggiorato del tasso legale (art. 1284 del Codice civile) in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata e alla data di risoluzione del contratto.  |
| <b>Tasso legale</b>                      | <b>2,50% in vigore dal 1° gennaio 2024</b>   |

\*Il rating è attribuito al cliente in esito alla valutazione del merito creditizio ed è espresso con un giudizio in termini di "Ottimo" – "Buono" – "Soddisfacente"; l'entità della garanzia è valutata come "Elevata" – "Normale" – "Bassa" in funzione della percentuale di copertura del credito. In funzione di tali fattori lo spread ha i seguenti valori:

| SPREAD               | Garanzia |         |       |
|----------------------|----------|---------|-------|
|                      | Elevata  | Normale | Bassa |
| <b>Ottimo</b>        | 60       | 75      | 100   |
| <b>Buono</b>         | 75       | 100     | 125   |
| <b>Soddisfacente</b> | 100      | 125     | 200   |

#### Esempio:

si ipotizza il rilevamento del tasso per mutui deliberati in un dato mese: il quart'ultimo giorno del mese precedente, ad un Finanziamento di "**Durata anni**" pari a 8, corrisponde un "**Tasso IRS**" pari a 3,38%. Lo "**0,50% dell'IRS**" è pari a 1,69%.

Ad un "**Rating cliente**":

- "Ottimo" con "**Entità garanzia**" "Elevata": si applica uno spread del +0,60%. Il tasso di interesse nominale annuo è pari all'2,29%;
- "Buono" con "**Entità garanzia**" "Normale": si applica uno spread del +1,00%. Il tasso di interesse nominale annuo è pari al 2,69%;
- "Soddisfacente" con "**Entità garanzia**" "Bassa": si applica uno spread del +2,00%. Il tasso di interesse nominale annuo è pari al 3,69%.

#### SPESE

| VOCI                                      | COSTI  |
|---|--|
| <b>Spese per la stipula del contratto</b> |  |
| Istruttoria                               | Le spese di istruttoria sono costituite da un importo parametrato all'ammontare del Finanziamento. |
| <b>Spese per la gestione del rapporto</b> |  |
| Incasso rata                              | Euro 0,00  |
| Invio comunicazioni                       | Euro 0,00  |

| <b>VOCI</b>           | <b>COSTI</b> |
|-----------------------|--------------|
| Restrizione ipoteca   | Euro 0,00    |
| Rinnovo ipoteca       | Euro 0,00    |
| Cancellazione ipoteca | Euro 0,00    |
| Accollo Finanziamento | Euro 0,00    |

#### PROSPETTO SPESE ISTRUTTORIA

|        | <b>Importo Finanziamento</b> | <b>Commissione istruttoria Finaosta con garanzia CONFIDI (costi del CONFIDI e del Fondo di Garanzia esclusi)</b> | <b>Commissione istruttoria Finaosta con garanzia diretta del FONDO (costo del Fondo di Garanzia escluso)</b> |
|--------|------------------------------|--|--|
| Fino a | 50.000,00                    | 150,00   | 1.050,00   |
| Fino a | 100.000,00                   | 250,00   | 1.250,00   |
| Fino a | 150.000,00                   | 350,00   | 1.450,00   |
| Fino a | 200.000,00                   | 450,00   | 1.650,00   |
| Fino a | 250.000,00                   | 550,00   | 1.850,00   |
| Fino a | 500.000,00                   | 750,00   | 2.250,00   |

Tra i costi del Finanziamento, il cliente deve considerare anche i costi ulteriori per la garanzia diretta del Fondo o per la garanzia prestata dal Confidi. Il cliente deve comunicare in tempo utile a FINAOSTA S.p.A. il costo sostenuto per la garanzia prestata dal Confidi.

Le spese di istruttoria sono dovute dopo che sia intervenuta la delibera di concessione del Finanziamento da parte di FINAOSTA S.p.A. anche se il relativo contratto non viene concluso per rinuncia da parte del cliente.

#### PIANO AMMORTAMENTO

| <b>VOCI</b>            | <b>COSTI</b>   |
|------------------------|--|
| Tipo di ammortamento   | Ammortamento "francese"                                |
| Tipologia della rata   | Rata di ammortamento costante                          |
| Periodicità delle rate | Rate di ammortamento mensili, trimestrali o semestrali |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA DI AMMORTAMENTO

| Importo Finanziamento | Tasso di interesse annuo | Durata ammortamento (anni) | Numero rate semestrali | Importo rata semestrale |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| Euro 100.000,00       | 2,29%                    | 8                          | 16                     | Euro 6.875,59           |

| Importo Finanziamento | Tasso di interesse annuo | Durata ammortamento (anni) | Numero rate trimestrali | Importo rata trimestrale |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Euro 100.000,00       | 2,29%                    | 8                          | 32                      | Euro 3.428,90            |

| Importo Finanziamento | Tasso di interesse annuo | Durata ammortamento (anni) | Numero rate mensili | Importo rata mensile |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| Euro 100.000,00       | 2,29%                    | 8                          | 96                  | Euro 1.140,99        |

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della **Legge sull'Usura** (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato presso la sede di FINAOSTA S.p.A. e sul sito internet ([www.finaosta.com](http://www.finaosta.com)).

## ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del **mutuo ipotecario** il cliente deve sostenere:

- i costi relativi agli **adempimenti notarili**: i costi da sostenere sono quelli previsti dalla tariffa notarile per la stipula del contratto; i costi sono pagati direttamente al Notaio da parte del cliente e non sono inclusi nel TAEG;
- i costi di **assicurazione** dei fabbricati e/o dei beni mobili oggetto di garanzia contro i danni causati da incendio, scoppio, fulmine. L'assicurazione è sottoscritta dal cliente presso una compagnia di assicurazione scelta dal medesimo e deve essere vincolata a favore di FINAOSTA S.p.A.

In caso di mutuo **con garanzia di un Confidi o del Fondo di Garanzia** il cliente deve sostenere i relativi **costi** per i quali si rinvia ai siti istituzionali dell'Ente garante. Il cliente deve comunicare in tempo utile a FINAOSTA S.p.A. il costo sostenuto per la garanzia prestata dal Confidi ai fini del calcolo del TAEG.

## IMPOSTE

I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e, quando previste, ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, prevista ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore fissata dalla vigente legislazione e oggi pari allo **0,25%** dell'importo erogato. FINAOSTA S.p.A. opta per il regime fiscale dell'imposta sostitutiva quando è più conveniente per la parte finanziata. È in ogni caso a carico della parte finanziata l'onere relativo al trattamento tributario del finanziamento.

**Oltre all'imposta sostitutiva, restano a carico della parte mutuataria le tasse ipotecarie, nella misura fissata dalla disciplina fiscale tempo per tempo vigente:**

- tassa ipotecaria in caso di iscrizione di ipoteca e in caso di annotamento del contratto definitivo;
- tassa ipotecaria in caso di rinnovo dell'ipoteca;
- tassa ipotecaria in caso di restrizione dell'ipoteca e di cancellazione dell'ipoteca con atto notarile.

## TEMPI DI EROGAZIONE

### Durata dell'istruttoria

FINAOSTA S.p.A. effettua l'istruttoria entro 90 giorni. Il tempo massimo indicato decorre dal momento di consegna da parte del cliente di tutta la documentazione richiesta completa e necessaria per la valutazione del merito creditizio e del bene immobile offerto in garanzia.

### Disponibilità dell'importo

La messa a disposizione del cliente dell'importo del Finanziamento avviene nel giorno di firma del contratto o dell'atto di erogazione e quietanza in caso di erogazione a stato avanzamento lavori.

Tutte le erogazioni sono comunque subordinate alla verifica da parte di FINAOSTA dell'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento in capo alla parte mutuataria ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 "**Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito**" e all'acquisizione della documentazione antimafia quando prevista dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "**Codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

### Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il Finanziamento senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del Finanziamento e il pagamento degli interessi maturati alla data di estinzione nonché di eventuali altre somme dovute alla

predetta data In caso di estinzione parziale il piano di ammortamento del capitale residuo del Finanziamento è rideterminato, ferma restando la durata dello stesso.

### **Portabilità del Finanziamento**

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo Finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente, se micro-impresa, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Dal momento in cui il cliente ha corrisposto a FINAOSTA S.p.A. tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, FINAOSTA S.p.A. provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

### **Reclami, ricorsi e conciliazione**

Il cliente può presentare un reclamo a FINAOSTA S.p.A. attraverso le seguenti modalità:

- a) posta ordinaria e lettera raccomandata a/r indirizzata all'Ufficio Reclami - Via Festaz, 22 - 11100 AOSTA;
- b) posta elettronica ordinaria, indirizzata a [reclami@finaosta.com](mailto:reclami@finaosta.com);
- c) posta elettronica certificata (PEC), indirizzandolo a [finaosta.dg@legalmail.it](mailto:finaosta.dg@legalmail.it);
- d) fax, al numero +39.0165. 548636.

FINAOSTA S.p.A. fornisce conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo mediante le medesime modalità tramite le quali lo stesso è pervenuto. Al momento della conferma dell'avvenuta ricezione del reclamo, FINAOSTA S.p.A. rende edotto il cliente delle modalità di trattazione del reclamo attraverso la "Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami", informativa disponibile anche sul sito internet di FINAOSTA S.p.A. e fornita altresì gratuitamente su richiesta del cliente. FINAOSTA S.p.A. risponde al reclamo entro 60 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni:

- a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo a FINAOSTA S.p.A.;
- b) la controversia riguarda operazioni e servizi finanziari: 1) fino a 200.000 Euro, se il cliente chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà;
- c) la controversia è relativa a operazioni o comportamenti non anteriori al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso;
- d) la controversia non è già stata all'esame di arbitri o di conciliatori; il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine.

Per sapere come rivolgersi all'ABF, il cliente può consultare l'apposita "Guida" disponibile nei locali aperti al pubblico di FINAOSTA S.p.A. e pubblicata sul sito internet della stessa, consultare direttamente il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), contattare direttamente la Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario o chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia.

In alternativa all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il cliente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a FINAOSTA S.p.A., domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (ADR) consultando il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure presso uno degli organismi autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28) che svolgono la mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi, costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

### **LEGENDA**

|         |  |
|---------|--|
| Accollo | Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare al creditore il debito (capitale residuo) derivante dal mutuo. |
|---------|--|

|  |  |
|--|--|
| Aiuto di Stato   | Qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).  |
| Ammontare residuo  | Parte del capitale finanziato che il debitore deve ancora rimborsare al creditore al netto degli interessi futuri.   |
| Confidi (Conorzio di garanzia collettiva dei fidi)           | I consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi.   |
| Contratto di Finanziamento                                   | Contratto che prevede l'erogazione del Finanziamento in unica soluzione o in più soluzioni.  |
| Controgaranzia   | La garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.   |
| ESL (intensità lorda dell'aiuto)                             | Il valore dell'agevolazione concessa (attualizzata in caso di abbuono di interessi) espressa come percentuale dei costi ammissibili dell'investimento.   |
| Imposta sostitutiva (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601)       | I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposte di registro, di bollo e quando previste quelle ipotecarie e catastali). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto, è possibile optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva, prevista ai sensi degli articoli 15 e 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i., in percentuale sull'importo erogato, nella misura pro-tempore prevista dalla vigente legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%).   |
| Fondo di garanzia per le PMI o Fondo di Garanzia o Fondo     | Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni.  |
| Garanzia   | La garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione.   |
| Garanzia diretta   | La garanzia concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria.   |
| Imprese in difficoltà come definite dal Regolamento 651/2014 | Un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:<br>a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;<br>b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;<br>c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;<br>d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;<br>e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0. |

|  |  |
|--|--|
| IRS                                    | Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. È diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano contratti a termine definiti Interest Rate Swap.  |
| Istruttoria                            | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Finanziamento.  |
|  |  |
| Piano di ammortamento                  | Piano di rimborso del Finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.   |
| Piano di ammortamento "francese"       | Il piano prevede rate costanti, con una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.   |
| Piccole e medie imprese (PMI)          | In base alla raccomandazione 2003/361/CE, un'impresa con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro.  |
| Preammortamento                        | Periodo iniziale del Finanziamento nel corso del quale sono pagate solo quote interessi sulle somme erogate.   |
|  |  |
| Quota capitale                         | Quota della rata costituita dall'importo del Finanziamento restituito.   |
| Quota interessi                        | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.  |
| Rata costante                          | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del Finanziamento.   |
| Rating                                 | Parametro utilizzato per valutare il rischio di credito di un'impresa.   |
| Riassicurazione                        | La garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.  |
| Risoluzione del contratto              | Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi previsti nel contratto stesso (ad esempio, insolvenza del mutuatario). In tal caso, FINAOSTA S.p.A. avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del Finanziamento per rate insolte, capitale, interessi, spese e ogni altra somma dovuta.  |
| Soggetto Beneficiario finale           | Le PMI aventi sede legale ovvero sede operativa sul territorio italiano.   |
| Spread                                 | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento utilizzati quale tasso base del Finanziamento.   |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)   | Indica il costo totale del Finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del Finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e le spese di istruttoria della pratica.  |
| Tasso di attualizzazione/rivalutazione | Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.  |
| Tasso di interesse nominale annuo      | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.  |
| Tasso di mora                          | Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate o di risoluzione del contratto.   |
| Tasso di interesse legale              | Il saggio degli interessi legali è determinato secondo le indicazioni contenute all'art. 1284 del Codice civile.   |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)   | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso in vigore nel trimestre in cui il contratto di Finanziamento è stato stipulato. |